



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

Il Presidente

ATTO N. 2161

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

*di iniziativa
della Giunta regionale*

***“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
UMBRIA 2024-2026 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI”***

Depositato alla Sezione Flussi Documentali il 05/07/2024

Trasmesso alla I Commissione consiliare permanente il 05/07/2024



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 650 SEDUTA DEL 05/07/2024

OGGETTO: DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 37 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
ALLEGATI ASSESTAMENTO 2024-2026_.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: “DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Viste le leggi regionali n. 17 e n.18 del 22 dicembre 2023, di approvazione, rispettivamente, della Legge di stabilità regionale 2024 e del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 di approvazione del disegno di legge “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”, e la successiva deliberazione di emendamento al rendiconto n. 554 del 12/06/2024;

Visto l’articolo 101bis della legge regionale n. 13/2000, inserito dall’articolo 4, della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, che ha istituito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. e), del DL n. 138/2011, il Collegio regionale dei revisori dei conti;

Rilevato che a norma dei commi 2 e 3, dell’articolo 101quater, della LR n. 13/2000, il Collegio deve esprimere parere sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione entro 20 giorni, salva la possibilità di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà nei casi di motivata urgenza e che decorso inutilmente tale termine si può procedere alla sua approvazione;

Ritenuto di inviare il disegno di legge in oggetto al Collegio dei revisori dei Conti per il rilascio del proprio parere;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato disegno di legge dando atto che il parere del Collegio dei revisori sarà trasmesso, a cura del medesimo Collegio, direttamente all’Assemblea Legislativa per essere allegato al disegno di legge in oggetto;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota del 05/07/2024;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 per le parti non incompatibili con il d.lgs. 118/2011;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.” e la relazione che lo accompagna;
 - 2) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il disegno di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l’approvazione a norma di legge;
 - 3) di indicare l’Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 4) di trasmettere il disegno di legge al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 101 quater della legge regionale del 28/02/2000, n. 13;
 - 5) di precisare che il parere di cui al punto 4) sarà trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti all’Assemblea legislativa per essere allegato al disegno di legge in oggetto.
-

Oggetto: DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.

RELAZIONE

1. Premessa

L'articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 stabilisce il termine del 31 luglio per l'approvazione della legge di assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La funzione primaria della legge di assestamento è, infatti, il recepimento delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente nel Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, al fine di garantire la continuità senza soluzione della gestione.

Conseguentemente, la presentazione del disegno di legge regionale di assestamento al bilancio segue quella del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente che verrà approvata ad esito del giudizio di parificazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.

L'assestamento del bilancio rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'anno e di rinnovata attenzione alle risorse stanziare in bilancio per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati che, alla luce dell'andamento registrato, possono essere revisionate tenendo conto di eventuali ulteriori priorità o scelte intervenute.

L'assestamento consente, pertanto, di apportare le variazioni al Bilancio iniziale dettate dall'andamento della gestione e dai fatti intervenuti nel primo semestre dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del bilancio di previsione.

2. La manovra di assestamento di bilancio

La manovra di assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 ha provveduto in primo luogo ad apportare al Bilancio i necessari adeguamenti connessi al disegno di legge di approvazione del Rendiconto 2023.

Con D.G.R. n. 430 del 10/05/2024 la Giunta regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 e con successivo atto n. 431 del 10/05/2024 sono state apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per l'adeguamento dei residui attivi e passivi, l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi.

Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono indicate nell'Allegato 1 al presente Disegno di Legge.

A seguito delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2023, il cui disegno di legge è stato approvato dalla Giunta regionale con atto n. 453 del 17 maggio 2024, come emendato con D.G.R. n. 554 del 12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giugno 2024, si provvede con il presente disegno di legge di assestamento all'adeguamento delle previsioni di bilancio del disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti alla chiusura dell'esercizio precedente, all'adeguamento del fondo iniziale di cassa dell'esercizio 2024 e all'iscrizione in bilancio delle economie a fronte di fondi vincolati non utilizzati al 31 dicembre 2023 (assegnazioni statali, comunitari o di altri soggetti di somme a destinazione vincolata).

Dal punto di vista tecnico, poi, rispetto alla valutazione complessiva dell'andamento gestionale della prima parte dell'esercizio con riferimento alle risorse accertate, a quelle utilizzate e allo stato di attuazione delle attività programmate, con l'assestamento vengono operate le rettifiche e integrazioni alle previsioni, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione.

2.1 La manovra finanziaria contenuta nell'assestamento

Il contesto in cui si inserisce la manovra di assestamento è contrassegnato per il 2024 dal pieno avvio degli interventi previsti nell'ambito dei programmi regionali in attuazione della Programmazione europea 2021-2027, che rappresentano una priorità strategica per il prossimo triennio 2024-2026 ed in particolare per il 2024.

Il quadro delle risorse finanziarie complessivamente attribuite alla Regione per il settennio 2021-2027 è il seguente:

- Programma Regionale FESR 2021-2027: euro 523.662.810,00
- Programma Regionale FSE+ 2021-2027: euro 289.692.900,00
- Complemento dello sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027: euro 534.437.143,00

Nell'ambito della politica per lo sviluppo e la coesione, la Regione potrà disporre in aggiunta a tali importanti dotazioni delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ripartite in favore della Regione Umbria per oltre 237 milioni di euro con delibera CIPESS del 3 agosto 2023.

Tale dotazione finanziaria confluirà nel bilancio regionale nel corso del 2024 grazie alla sottoscrizione, come previsto dal decreto legge 124/2013, dell'Accordo per la Coesione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Umbria intervenuta il 9 marzo scorso cui ha fatto seguito la Delibera CIPESS del 23 aprile di assegnazione formale delle risorse in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Il programma approvato prevede interventi di carattere infrastrutturale su tematiche chiave per lo sviluppo regionale quali mobilità ed infrastrutture viarie, riqualificazione urbana, beni culturali ed ambientali, innovazione e ricerca, efficienza energetica, recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico con interventi già individuati in una prospettiva di integrazione e complementarietà con le azioni della politica di coesione e del PNRR.

Le risorse assegnate come previsto dal decreto legge 123/2021, sono altresì finalizzate per oltre 61 milioni di euro, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione.

Ciò consentirà nel corso del 2024 di innalzare al massimo livello l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione europea 2021-2027 che prevedono un cofinanziamento regionale pari al 18% delle risorse disponibili, superiore a quello previsto nel precedente settennio 2014-2020, generando un effetto moltiplicatore in termini di attivazione di risorse pari a circa 340.000.000 di euro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale significativo volume di risorse si aggiunge ad interventi già attivati ed in corso di attivazione nel corso del 2024 per oltre 200 milioni di euro rappresentando un importante fattore di propulsione per lo sviluppo regionale sia in termini di sostegno agli investimenti, all'innovazione ed alla transizione ecologica del sistema produttivo regionale per le imprese di tutti i comparti produttiva dall'agricoltura al terziario avanzato, sia con riferimento alle politiche sociali, di sostegno alle famiglie e di potenziamento delle politiche attive del lavoro in grado di rafforzare il grado inclusività e sostenibilità della crescita regionale.

Alla luce del contesto finanziario e istituzionale in cui occorre operare tale provvedimento, la manovra di assestamento 2024-2026 conferma l'impostazione rigorosa adottata in sede di bilancio di previsione provvedendo alle variazioni necessarie per la gestione ordinaria del bilancio e introducendo alcune misure e interventi nell'esercizio 2024 che rispondono alle esigenze in atto. Per gli esercizi 2025 e 2026 la manovra di assestamento ha principalmente provveduto all'accantonamento parziale del contributo alla finanza pubblica a carico della Regione Umbria previsto dall'articolo 1, comma 527 della L. 30/12/2023, n.213 dal 2024 al 2028.

Le previsioni delle Entrate sono state aggiornate sulla base degli accertamenti dell'esercizio in corso confermando gli stanziamenti delle entrate tributarie che erano già stati adeguati in sede di Bilancio di previsione agli andamenti tendenziali.

Le previsioni del gettito derivante dalle manovre regionali sull'Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP sono state adeguate in riduzione alle ultime stime, prot. 72046 del 30 novembre 2023, fornite per gli anni 2024 e 2025 dal Dipartimento delle Finanze del MEF. Le previsioni del gettito delle manovre regionali sull'addizionale regionale all'IRPEF sono state adeguate in aumento alle suddette stime per l'anno 2024, ma per l'esercizio 2025 l'aumento è stato operato prudenzialmente in misura inferiore, in quanto le suddette stime sono state effettuate a legislazione vigente, senza considerare le manovre fiscali messe in atto con la legge di bilancio dello Stato e con gli ulteriori provvedimenti successivi che potrebbero comportare un eventuale impatto sulle manovre regionali.

Per l'esercizio finanziario 2026 sono state apportate le medesime variazioni dell'esercizio 2025.

Gli stanziamenti relativi alle risorse destinate al Servizio sanitario regionale, che in sede di Bilancio di previsione 2024-2026 erano state iscritte sulla base dell'ultimo dato disponibile, ovvero quello relativo all'Intesa Stato Regioni per il riparto dell'anno 2022, sono stati adeguati sulla base dell'Intesa del 9/11/2023 per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2023.

In particolare, le quote del Fondo sanitario indistinto, assicurate con i gettiti dell'IRAP, dell'addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione all'IVA e dal Fondo perequativo destinato alla sanità, iscritte al Titolo 1 delle Entrate, sono state incrementate per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 di euro 75.738.173,51. Sono stati adeguati, inoltre, gli stanziamenti relativi alla mobilità interregionale e ad altre quote del Fondo sanitario indistinto finalizzate. Non sono stati adeguati, invece, gli stanziamenti relativi alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale e non sono stati iscritti quelli relativi alla quota premiale e alla mobilità internazionale. Tali stanziamenti saranno adeguati per l'esercizio 2024 a seguito dell'approvazione dell'Intesa per il riparto del F.S.N. relativo all'anno 2024.

Considerando il Fondo sanitario indistinto al netto del saldo netto di mobilità regionale, il Fondo sanitario regionale indistinto iscritto in bilancio è pari ad euro 1.795.551.997,13.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Finanziamento Indistinto di parte corrente SSR			
Oggetto	Previsioni Bilancio 2024 - 2026	Riparto FSN 2023	Variazione Stanziamenti 2024-2026
<i>FSR indistinto</i>	1.749.890.013,44	1.825.628.186,95	75.738.173,51
Quote FSR indistinte già ripartite	0,00	1.106.669,00	1.106.669,00
Saldo Mobilità interregionale	-20.142.099,69	-31.182.858,82	-11.040.759,13
<i>Totale FSR indistinto</i>	1.729.747.913,75	1.795.551.997,13	65.804.083,38

Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è stato incrementato per gli esercizi finanziari 2024-2026 di euro 2.023.707,63, tenendo conto del maggiore stanziamento di complessivi 300 milioni di euro previsto per il 2024 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024) e del D.M. n. 29 del 01/03/2024, di riparto alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione dell'80% del Fondo 2024.

Tra le Entrate extratributarie è stato incrementato di euro 850.000,00 nell'esercizio 2024 lo stanziamento previsto per i proventi derivanti da operazioni derivate, determinatosi a seguito dell'aumento del tasso di riferimento, Euribor6mesi, dei flussi in entrata. Sono state inoltre iscritte entrate da rimborsi di risorse regionali per complessivi euro 1.894.358,83 nel 2024 e di euro 300.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Tra le somme iscritte nel 2024 l'importo di euro 1.170.000,00 è relativo al riversamento da parte della Società Gepafin spa delle somme trasferite negli anni precedenti dalla Regione alla Società per la gestione del Fondo di garanzia del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria 2007-2013, ormai chiuso, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione. Tali somme vengono destinate a copertura della spesa autorizzata per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 11 del presente DDL.

Le entrate derivanti dai canoni di concessione del demanio idrico lacuale vengono ridotte di euro 333,30 in conseguenza dell'intervento previsto all'articolo 14 del presente DDL.

Dal lato della spesa sono stati principalmente adeguati gli stanziamenti relativi agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti e in programma tenendo conto dei minori oneri derivanti dalla riduzione del disavanzo derivante dai mutui autorizzati e non contratti accertata con il Rendiconto 2023 e delle maggiori spese di investimento previste negli esercizi 2024 e 2025. Altre riduzioni di spesa hanno riguardato l'adeguamento degli stanziamenti sulla base della effettiva esigibilità nell'esercizio e variazioni compensative dettate da esigenze gestionali degli interventi.

Per effetto delle suddette variazioni delle entrate e riduzioni di spese è stato possibile finanziare nel Bilancio 2024-2026, nell'ambito della complessiva operazione di equilibrio del bilancio, gli ulteriori interventi autorizzati con il presente provvedimento di assestamento. Per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 le risorse reperite nell'ambito del bilancio sono state principalmente destinate all'accantonamento di **euro 5.500.000,00 nel 2025 e euro 6.500.000,00 nel 2026** per far fronte al **Contributo alla finanza pubblica a carico della Regione** di cui all'articolo 1, comma 527 della L. 30/12/2023, n.213.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sono state, inoltre, incrementate di euro **620.000,00** le risorse stanziare per far fronte alle **elezioni regionali del 2024**.

Ulteriori principali interventi finanziati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, riguardano:

Trasporti e viabilità

- incremento di **euro 365.000,00 per ciascuno degli anni 2024-2026 del contributo annuale di funzionamento all'Agenzia unica per la mobilità** e il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 19 bis della l.r. n.37/1998 disposto all'articolo 10 del presente DDL.

Sociale e welfare

- finanziamento nell'**esercizio 2024 di euro 175.000,00 degli interventi sociali** di cui all'articolo 279 della l.r. n.11/2015";
- incremento di euro **360.000,00 nel 2024** e finanziamento di euro **500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 degli interventi a sostegno della natalità** ("bonus bebè"), già finanziati per euro 500.000,00 nel 2024 con il Bilancio di previsione iniziale.

Cultura e turismo

- Incremento di **euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2024-2026** del contributo ordinario al "**Laboratorio diagnostico di Spoleto**" autorizzato all'articolo 9 del presente DDL;
- Incremento di **euro 200.000,00 per l'anno 2024** del contributo ordinario a favore della **Fondazione Umbria Jazz**.

Istruzione e Sport

- Finanziamento di **euro 500.000,00 nell'esercizio 2025 di contributi per investimenti agli Enti locali titolari di Edifici** che ospitano istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, per interventi di carattere straordinario, autorizzato all'articolo 8 del presente DDL;
- Finanziamento di **euro 1.500.000,00 nel 2025** dei contributi agli Enti locali per **interventi in materia di impiantistica sportiva** di cui alla l.r. n.19/2009.

Agricoltura

- **euro 84.670,22 nel 2024** a favore dell'**Unione dei Comuni del Trasimeno** per le funzioni conferite del lago Trasimeno, a copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione del 30% del canone demaniale lacuale dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, disposto all'articolo 14 del presente DDL. A sostegno delle attività economiche interessate viene inoltre disposto il **differimento del pagamento del canone** al 31 agosto 2024;
- incremento di **euro 50.000,00 nel 2024** delle spese per **fiere, mostre, mercati e manifestazioni nel settore agroalimentare** di cui alla l.r.n. 12/2015;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- incremento di **euro 50.000,00 nel 2024** per la gestione dei **parchi regionali** di cui alla l.r. n.9/1995;
- incremento di euro **70.000,00 nel 2024** degli stanziamenti per far fronte ai **danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica**, di cui alla l.r. n. 17/2009;
- finanziamento di **euro 1.170.000,00 nel 2024 di contributi in conto interesse sui prestiti stipulati dagli imprenditori agricoli**, autorizzato all'articolo 11 del presente DDL.

ICT

Incremento **stanziamenti 2024 per le spese ICT** della Regione di **euro 757.000,00**.

Contributo alla finanza pubblica

La legge di Bilancio dello Stato per il 2024 (legge n. 213/2023) al comma 527 dell'articolo 1 ha previsto, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni **dal 2024 al 2028** di complessivi euro 350 milioni annui.

Tale contributo, che **per la Regione Umbria** è quantificato in **circa 6,9 milioni di euro, si aggiunge per gli esercizi 2024 e 2025** a quello già previsto al comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021) di complessivi 196 milioni **per ciascuno degli esercizi 2023-2025**, che per la Regione è pari a **3,5 milioni di euro annui**.

Il contributo 2023-2025 di euro 3,5 milioni di euro è già stato stanziato dalla Regione con il bilancio di previsione 2023-2025 e per gli esercizi 2023 e 2024 è già stato riversato al Bilancio dello Stato.

Con D.L. n. 215/2023 il contributo a carico delle Regioni di cui alla legge 213/2023 per l'anno 2024 è stato ridotto a 305 milioni di euro.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso all'unanimità parere favorevole alla legge di Bilancio dello Stato 2024 condizionato, oltre all'impegno di ridurre il contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni dell'anno 2024, anche agli esiti dei lavori del Tavolo Governo – Regioni, ancora da istituirsi, che dovrà individuare le migliori soluzioni condivise per assolvere al contributo delle Regioni. Inoltre, le Regioni hanno presentato al Governo numerose proposte che assicurano l'assolvimento del contributo alla finanza pubblica salvaguardando gli equilibri dei bilanci regionali.

Nelle more di eventuali soluzioni e del formale Decreto di riparto del contributo 2024, la Regione ha stanziato con la legge regionale 28/06/2024, n. 9, di variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, le risorse necessarie per provvedere all'assolvimento del contributo 2024. Con il presente provvedimento sono state accantonate, nei limiti delle risorse disponibili, **5,5 milioni nel 2025 e 6,5 milioni nel 2026**. Tali stanziamenti dovranno essere integrati con il Bilancio di previsione 2025-2027.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2.2 Livello del ricorso al mercato

La legge di bilancio 2024-2026 (L.R. 22/12/2023, n.18) all'articolo 6, comma 1, stabiliva, per il 2024, un livello di ricorso al mercato di 99.292.061,22 per **mancata contrazione dei prestiti già autorizzati a copertura dei disavanzi** per spese di investimento dei bilanci 2011/2014/2015/2021/2022/2023. Tale importo corrispondeva al disavanzo presunto al 31/12/2023 determinato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Con il presente disegno di legge la previsione relativa al disavanzo da mutui autorizzati e non contratti viene adeguata alle risultanze del rendiconto 2023, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453/2024.

Il disavanzo da mutui autorizzati e non contratti accertato in sede di Rendiconto 2023 risulta pari ad euro **23.741.497,99** con una riduzione di euro 75.550.563,23 rispetto al disavanzo presunto determinato in sede di bilancio di previsione 2024-2026.

Di conseguenza, all'articolo 4 del presente DDL viene ridotta l'autorizzazione alla copertura del disavanzo adeguandola all'ammontare accertato in sede di rendiconto dell'esercizio 2023 (di cui all'articolo 2 del DDL).

Per quanto riguarda **il nuovo indebitamento**, già autorizzato con la legge di approvazione del bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di investimento, l'importo autorizzato viene incrementato di euro 16.756.124,99 per l'esercizio 2024 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2025. L'incremento dell'autorizzazione dell'esercizio 2024 deriva per euro 13.256.124,99 dalla copertura assicurata agli impegni per investimenti reimputati in sede di riaccertamento dei residui 2023 con D.G.R. n. 431 del 10/05/2024 e per euro 3.500.000,00 dal finanziamento di nuove spese di investimento previste con l'assestamento.

Il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, come modificato dal DM 1° marzo 2019 impone, infatti, che gli impegni per investimenti finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto siano oggetto di riaccertamento se non sono esigibili nell'esercizio a cui sono stati imputati e che per tali impegni, in caso di reimputazione non si costituisce, a copertura, il fondo pluriennale vincolato, ma viene incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi.

L'incremento dell'autorizzazione dell'esercizio 2025 di euro 2.000.000,00 deriva dal finanziamento di nuove spese di investimento previste con l'assestamento.

All'articolo 4 del presente DDL viene quindi incrementato l'ammontare dei mutui autorizzati per l'esercizio 2024 da 23.084.858,27 ad euro 39.840.983,26 e quello per l'esercizio 2025 da 16.250.000,00 a 18.250.000,00.

Nell' **Allegato 15** al presente disegno di legge, "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento", aggiornato in sede di assestamento, viene data rappresentazione del rispetto del limite per ciascuno degli anni considerati nel bilancio.

Nell'**Allegato 18** viene riportato **l'elenco delle spese di investimento finanziate con i mutui autorizzati** nel triennio 2024-2026.

3. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

Equilibrio entrate - spese finali

Nell'**Allegato 12** al presente disegno di legge viene data dimostrazione della **verifica e del mantenimento degli equilibri di bilancio**, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i.

L'equilibrio di Bilancio viene determinato e rappresentato secondo quanto disposto all'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011.

4. Risultati della gestione 2023

I risultati della gestione 2023, dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e del rendiconto, vengono di seguito rappresentati.

4.1 I residui attivi e passivi

L'ammontare dei residui attivi e passivi viene riepilogato nel prospetto seguente:

	RENDICONTO 2023	RENDICONTO 2022
RESIDUI ATTIVI	1.234.738.114,32	1.085.696.694,30
RESIDUI PASSIVI	1.380.387.084,68	1.004.093.012,49

4.2 Situazione amministrativa al 31/12/2023

Il risultato positivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2023 ha consentito di ridurre il disavanzo da mutui autorizzati e non contratti a euro 23.741,497,99.

L'importo di euro **23.741.497,99** si riferisce al mutuo autorizzato e non contratto nell'esercizio finanziario 2011.

Il risultato della gestione 2023 viene riepilogato nella seguente tabella:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Riepilogo gestione Esercizio 2023		
	OGGETTO	RENDICONTO 2023 (euro)
1	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2023	702.521.844,94
2	Residui Attivi	1.234.738.114,32
3	TOTALE ATTIVO (1 + 2)	1.937.259.959,26
4	Residui Passivi	1.380.387.084,68
5	TOTALE PASSIVO (=4)	1.380.387.084,68
6	Fondo Pluriennale vincolato	179.624.721,22
7	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023 (A) (3-5-6)	377.248.153,36
8	Somme accantonate (B)	242.070.854,29
9	Somme vincolate (C)	185.771.140,15
10	DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2023 (A-B-C)	-50.593.841,08
	<i>di cui:</i>	
	<i>Disavanzo per Debito autorizzato e non contratto</i>	<i>23.741.497,99</i>
	<i>Fondo anticipazione liquidità</i>	<i>26.852.343,09</i>

Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, sono relative a:

Parte accantonata (B)	242.070.854,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	137.877.566,58
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	1.621.374,62
Fondo anticipazioni liquidità	26.852.343,09
Fondo perdite società partecipate	1.933.191,53
Fondo contenzioso	39.244.993,40
Fondo Accantonamento per rischio di soccombenza canoni di concessioni idroelettriche	1.440.931,73
Fondo accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	12.055.000,00
Fondo accantonamento manovre regionali	3.000.000,00
Fondo per rinnovi contrattuali personale Giunta regionale	158.500,00
Fondo passività potenziali	17.886.953,34
Parte vincolata (C)	185.771.140,15
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.303.554,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	174.828.817,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	470.234,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	168.533,59
Altri vincoli	-
Totale Parte disponibile (E= A-B-C)	-50.593.841,08

4.3 Economie a destinazione vincolata al 31/12/2023

Le economie di spesa a fronte di assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti non accertate alla fine dell'esercizio precedente vengono nuovamente stanziare nel Bilancio dell'esercizio successivo, sia nella Parte Entrata, sia nella Parte Spesa. Si tratta di somme che, non essendo state accertate né impegnate al 31/12/2023, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono eliminate in sede di riaccertamento ordinario dei residui per essere riproposte negli esercizi successivi fino al loro completo utilizzo, previa verifica della sussistenza della validità delle assegnazioni. Con l'assestamento vengono iscritte economie a destinazione vincolata, per le quali sussiste la validità delle assegnazioni a fronte di interventi da realizzare, complessivamente pari ad euro 94.749.859,12. Tali somme sono iscritte, tenendo conto della programmazione della spesa fornita dai competenti Servizi regionali, per euro 84.837.847,43 nell'esercizio 2024 e per euro 9.912.011,69 nell'esercizio 2025.

Vengono, inoltre, iscritte, nel rispetto del limite previsto al comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018, quote di economie di spesa a destinazione vincolata confluite nell'avanzo di amministrazione, a fronte di entrate accertate nell'esercizio 2023, per complessivi euro 8.694.248,56 relativi a trasferimenti statali.

5) Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dell'articolato del disegno di legge

Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in **18** articoli contenenti disposizioni relative all'assestamento di bilancio 2024-2026 - con le conseguenti integrazioni e modifiche alla legge regionale 22/12/2023, n. 18 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 - e a modifiche di alcune leggi regionali.

▪ **L'articolo 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale)** riguarda l'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti iscritti nel Bilancio di previsione sulla base dei residui rideterminati in conformità ai dati definitivi approvati con il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione approvato con l.r. n. 18/2023 sono indicate nell'Allegato 1 al presente disegno di legge.

▪ **L'articolo 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2023, l'ammontare del disavanzo al 31/12/2023 determinato dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e non contratti.

▪ **L'articolo 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2024)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2023, l'ammontare del Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024 che coincide con quello risultante al 31/12/2023.

▪ **L'articolo 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. n.18/2023)** interviene sull'articolo 6 della legge regionale di approvazione del Bilancio 2024-2026 che autorizza la contrazione dei mutui previsti in bilancio e disciplina le procedure relative al ricorso all'indebitamento della Regione.

Alla **lettera a)** ridetermina, a seguito dell'accertamento definitivo del disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2023 di cui al precedente articolo 2, l'ammontare dell'indebitamento autorizzato a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

copertura del disavanzo relativo all'esercizio 2011, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/2023.

Alla **lettera b)** viene incrementato il livello di indebitamento autorizzato per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 per il finanziamento degli investimenti previsti nei medesimi esercizi.

▪ **Gli articoli 5 (Variazioni di bilancio) e 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)** hanno natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge allo Stato di Previsione delle Entrate e allo Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026.

Di conseguenza sono approvate le variazioni e gli aggiornamenti delle Tabelle e degli allegati al Bilancio di previsione approvato con l.r. n. 18/2023.

Gli articoli da 1 a 6 sono di natura tecnica e non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale di previsione.

▪ **L'articolo 7 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)** propone il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un ammontare pari ad euro 320.141,73 riferito a debiti per spese di parte corrente per acquisto di servizi.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

In particolare, l'articolo 73, comma 1 alla lettera e) prevede che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Con D.D. n. 6681 del 20/06/2024 il Responsabile del Servizio regionale "Programmazione sanitaria, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria" ha adottato provvedimento formale di individuazione e quantificazione delle situazioni debitorie in relazione alle quali sono emersi i presupposti per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di legittimità previsto dal predetto articolo 73, comma 1, lettera e) anche sotto il profilo della sussistenza dell'utilità ed arricchimento per l'Ente.

In particolare, la posizione debitoria afferisce all'acquisizione di servizi svolti precedentemente all'assunzione del relativo impegno di spesa, sebbene le risorse a bilancio fossero disponibili.

Il debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento afferisce al servizio di supporto tecnico-amministrativo all'OTAR (Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale, incardinato presso il Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria) affidato a PUNTOZERO S.C.A RL., società in house della Regione Umbria, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo convenzionale ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 09/11/2022, n. 1166.

La copertura finanziaria della spesa è assicurata nel Bilancio di previsione regionale al capitolo di spesa 2317_S collegato al corrispondente capitolo di entrata 02837_E nel quale vengono accertate le risorse finanziarie rivenienti dal preventivo pagamento degli oneri di accreditamento da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private che presentano istanza di accreditamento.

L'ammissibilità dell'istanza di accreditamento e il conseguente invio della stessa all'OTAR, ai fini dell'organizzazione dell'Audit necessario ad espletare l'istruttoria tecnica, è subordinata al pagamento degli oneri che confluiscono nel capitolo di entrata 02837_E. Successivamente, per ciascuna istanza ricevuta, l'OTAR chiede a PuntoZero l'attivazione dei servizi oggetto dell'accordo di cui trattasi. La conseguente rendicontazione da parte di PuntoZero riguarda, dunque, servizi resi per l'organizzazione di Audit per i quali è già stato verificato l'avvenuto pagamento degli oneri.

A seguito dell'istruttoria espletata, risulta accertata l'utilità della spesa e la corretta erogazione del servizio. Trattasi pertanto, di debito certo, liquido ed esigibile.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si ritiene pertanto che la posizione debitoria in oggetto possa essere sottoposta alla procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 118/2011.

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dalle risorse disponibili nell'esercizio 2024 al capitolo di spesa D2317_S che presenta uno stanziamento di euro 667.588,67, riveniente dalle somme accertate nell'esercizio 2023 al corrispondente capitolo di Entrata 02837_E e confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023, applicato al Bilancio dell'esercizio 2024 con D.D. n. 3947 del 16/04/2024.

L'articolo 8 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica) autorizza la concessione di contributi per spese di investimento a favore degli Enti Locali titolari di Edifici che ospitano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, per interventi necessari a far fronte all'insorgenza di situazioni specifiche, di carattere straordinario, che compromettono il diritto all'inclusione e allo studio, nonché per garantire la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di apprendimento, che sono anche luoghi di lavoro.

La presente disposizione autorizza interventi, non già ricompresi in programmi di edilizia scolastica di attuazione di norme statali o regionali né in misure della programmazione comunitaria realizzate con i fondi strutturali, o in programmi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

Al comma 2 sono elencate le tipologie di interventi finanziati con la concessione di contributi fino a concorrenza di una spesa massima complessiva a carico del bilancio regionale di euro 500.000,00. Nello specifico, si tratta di interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli Edifici scolastici, abbattimento delle barriere architettoniche e/o ripristino di condizioni degli edifici non più funzionali che possono compromettere la fruibilità degli stessi. Il comma 3 prevede che ogni intervento possa essere finanziato al 100% anche se la Giunta regionale può disporre un limite massimo di contributo concedibile per ogni singolo intervento. Il comma 5 prevede, infatti, che la Giunta regionale con propria deliberazione individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Il comma 4 autorizza quindi la spesa fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2. Viene pertanto fissato un tetto massimo di spesa alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica", Titolo 2 "Spese in conto capitale" dell'esercizio 2025 del Bilancio di previsione 2024-2026. (capitolo di nuova istituzione 06668_S "*Contributi in conto capitale ad enti locali titolari di edifici scolastici per interventi straordinari di cui all'art. 8 L.R. di assestamento del bilancio 2024-2026*").

▪ **L'articolo 9 (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)** dispone l'integrazione di euro 30.000,00 per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del contributo disposto a favore del Laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto all'articolo 4 della legge di stabilità regionale 2023, l.r. n. 17/2022. Tale norma dispone un contributo regionale ordinario a decorrere dal 2023 - di euro 100.000,00 per l'anno 2023 e di euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - alle spese di funzionamento del Laboratorio. Per gli anni successivi l'entità del contributo è determinata con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'integrazione del contributo per gli anni 2024-2026 si rende necessaria per assicurare la continuità delle attività svolte e la copertura dei costi sostenuti per far fronte all'indispensabile aggiornamento della strumentazione diagnostica portatile dell'Associazione Laboratorio di Diagnostica per i beni culturali, costituita nell'anno 2005 tra il Ministero della cultura (MIC), la Regione Umbria, il Comune di Spoleto e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Perugia.

Le finalità dell'Associazione sono, in sintesi, lo svolgimento di attività di analisi finalizzate alla conoscenza della materia attraverso le sue caratteristiche utili per la valutazione dello stato di conservazione e l'acquisizione di dati funzionali a ottenere informazioni su datazione e attribuzione dei beni culturali; la predisposizione di metodologie e modelli di valutazione, monitoraggio e prevenzione;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'organizzazione di attività di pronto intervento in situazione di emergenza e di manutenzione programmata (art. 3 Statuto dell'Associazione).

I costi sostenuti dall'Associazione, oltre che per il funzionamento della sede, sono relativi, principalmente, all'aggiornamento e alla copertura assicurativa della sofisticata strumentazione di proprietà dell'Associazione nonché alla copertura finanziaria dei due contratti di lavoro a tempo indeterminato e delle altre indispensabili collaborazioni di personale tecnico specializzato che costituisce senza dubbio la condizione indispensabile per garantire la continuità, anche qualitativa, delle importanti attività scientifiche di diagnostica espletate e sempre più apprezzate dalla comunità scientifica culturale che opera nel settore.

La concessione di una contribuzione pubblica stabile e adeguata appare, peraltro, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 186/2022, nella quale, in estrema sintesi, la contribuzione pubblica, se adeguata e "proporzionata", deve ritenersi senz'altro legittima in quanto finalizzata a sostenere attività espletate a tutela di un rilevante interesse pubblico generale.

Non vi è dubbio, infatti, che la disponibilità di un definitivo e congruo contributo annuo può rappresentare la valida misura per far sì che il patrimonio di conoscenze scientifiche e culturali creato in circa venti anni di attività e la preziosa strumentazione tecnica di proprietà dell'Associazione non vadano dispersi e vanificati, ma trovino, al contrario, nuove opportunità di consolidamento, di crescita e di valorizzazione, al servizio della comunità culturale e soprattutto al fine di tutelare il rilevante interesse pubblico generale alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, costituzionalmente e statutariamente previsto.

La maggiore spesa autorizzata per il triennio 2024-2026 trova copertura, nell'ambito della complessiva manovra di assestamento, nelle risorse stanziata alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, capitolo di spesa 00744_S del Bilancio regionale 2024-2026.

▪ **L'articolo 10 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)** interviene sulla norma finanziaria della legge regionale in materia di trasporto pubblico regionale. La Regione, con l'art. 19 bis della LR n. 37/1998, ha inteso avvalersi dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale quale unico soggetto attuatore per lo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche in materia di mobilità e trasporti da espletare nel territorio regionale. Le funzioni di natura pubblica, importanti sotto il profilo della revisione della mission e privatizzazione di importanti asset di attività di esercizio del servizio trasporto, sono conferite con il richiamato art. 19 bis e a sostegno di tali competenze la Regione riconosce un contributo annuo da corrispondere in ragione delle funzioni svolte. La Regione, infatti, è chiamata a concorrere nel creare le condizioni che, sempre nell'interesse pubblico, consentano di garantire l'attuazione piena della legge regionale n. 37/1998, mediante l'esercizio delle funzioni e l'attuazione dei compiti connessi. Per consentire all'Agenzia di esercitare stabilmente le complesse funzioni e svolgere tutte le attività previste dal citato articolo 19 bis, il comma 6-bis dell'articolo 32 della l.r. n. 37/1998 riconosce alla società un contributo annuo, commisurato alle attività e alle funzioni effettivamente svolte, di importo non superiore a € 1.500.000,00.

Con la presente disposizione il contributo a favore dell'Agenzia di cui al comma 6-bis dell'articolo 32 viene incrementato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di euro 365.000,00 fino all'importo massimo di euro 1.865.000,00. Tale incremento è dettato dalle risultanze dei dati consuntivati dall'Agenzia degli oneri sostenuti per la gestione delle aree ferroviarie, intesi come somma algebrica tra gli introiti degli affitti e sub concessioni e le spese per gestione corrente delle stesse, che mostrano un disavanzo annuale almeno pari all'incremento del contributo annuo previsto dalla presente disposizione.

Dalla disposizione in esame deriva un maggiore onere finanziario annuo a carico del bilancio regionale dell'importo massimo di euro 365.000,00. Tale spesa, di carattere continuativo, trova copertura, nell'ambito della complessiva manovra di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, negli stanziamenti della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 03036_S).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

▪ **L'articolo 11 (Interventi a favore delle imprese agricole singole o associate per favorire il credito di esercizio)** introduce una misura di intervento a favore del settore agricolo, anch'esso fortemente colpito dall'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare energia, concimi e mangimi, che determina problemi di liquidità per le imprese impegnate nella produzione primaria e nella trasformazione dei prodotti agricoli.

Con questo intervento, la Regione intende fornire uno strumento agevolativo a favore delle imprese agricole, volto ad attivare un meccanismo di credito agevolato che supporti l'azienda nell'esercizio ordinario della propria attività economica.

La presente disposizione prevede la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve/medio termine contratti dalle imprese agricole umbre per le necessità legate alle spese di anticipazione colturale (prestiti a breve o per altre necessità di capitale di esercizio aziendale).

L'aiuto è erogato sotto forma di aiuto de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

I beneficiari sono le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, condotte da imprenditore agricolo iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti.

Le imprese beneficiarie, inoltre, devono avere sede in Umbria e una dimensione economica che sarà stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenendo conto della Produzione Standard totale in zona montana e nelle altre zone.

L'agevolazione è concessa su prestiti a breve/medio termine (di durata fino a 18 mesi, compreso il preammortamento, per i prestiti di conduzione o di durata superiore a 18 mesi e fino ad un massimo di 60 mesi, per le altre necessità di capitale di esercizio aziendale) e che abbiano un importo minimo di 15.000,00 per beneficiario e un importo massimo non superiore a 40.000,00.

Il contributo, erogato sotto forma di concorso sul pagamento degli interessi richiesti dalla banca finanziatrice, non può superare:

- il 70% degli interessi complessivamente calcolati, per le operazioni fino a 18 mesi;
- il 50% degli interessi complessivamente calcolati, per le operazioni superiori a 18 mesi e non oltre i 60 mesi.

Ai fini della presente azione agevolativa, il contributo massimo è calcolato al tasso di riferimento per il credito agrario di esercizio in vigore alla data di concessione del prestito, pubblicato periodicamente dall'ABI sul proprio sito dedicato al credito. L'ammontare degli interessi complessivi su cui verrà concesso il contributo viene calcolato sulla base di un piano di ammortamento a rate mensili costanti posticipate, per la durata prescelta e al tasso di riferimento di cui al comma 4.

L'ammontare complessivo dei contributi concessi dalla Regione previsto dal presente articolo è fissato fino all'importo massimo di euro 1.170.000,00 in quanto la spesa autorizzata per l'intervento viene finanziata dalle economie di spesa accertate sulle somme trasferite dalla Regione alla Società Gepafin spa per la gestione del fondo di garanzia regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria 2007-2013, ormai chiuso, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione. Tali, riversate da Gepafin alla Regione, vengono introitate al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Bilancio 2024-2026 (capitolo di entrata di nuova istituzione 02853_E).

La spesa autorizzata di euro 1.170.000,00 viene stanziata alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2024 (capitolo di spesa di nuova istituzione 03909_S).

Considerando l'importo massimo della spesa autorizzata di euro 1.170.000,00, è stata effettuata una stima delle imprese che potrebbero beneficiare del contributo disposto dalla norma. A tal fine sono stati presi a riferimento i tassi di interesse per il credito agevolato pubblicati dall'ABI il 14 giugno 2024. Il tasso nominale annuo praticato per il credito di esercizio fino a 18 mesi risulta pari al 4,63% mentre quello per prestiti oltre i 18 mesi risulta pari al 4,58%.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

importo medio prestito	durata media (mesi)	tasso medio	totale interessi	contributo medio Regione		stima n. imprese beneficiarie
40.000,00	18	4,63	1.482,16	70%	1.037,51	1128
40.000,00	60	4,58	4.830,60	50%	2.415,30	484
30.000,00	18	4,63	1.111,62	70%	778,14	1504
30.000,00	60	4,58	3.622,95	50%	1.811,48	646
30.000,00	42	4,60	2.537,11	60%	1.522,27	769
25.000,00	42	4,60	2.114,26	60%	1.268,56	922

La tabella evidenzia nelle prime due ipotesi estreme, in cui tutte le imprese richiedano un prestito dell'importo massimo di 40.000,00 per la durata minima di 18 mesi o massima di 60 mesi, che il contributo della Regione per la somma complessiva di 1.170.000,00 consentirebbe di finanziare nel primo caso n. 1128 imprese e nel secondo n. 484. Nelle altre ipotesi riportate nella tabella il numero delle imprese beneficiarie è stato stimato considerando che alcune imprese opteranno per prestiti di durata fino a 18 mesi e altre invece allungheranno la durata fino alla massima consentita di 60 mesi. Dall'analisi delle ipotesi riportate, per importi medi diversi del prestito e della durata e l'applicazione di un tasso di interesse pari alla media dei tassi eventualmente applicati, si ritiene che il numero delle imprese beneficiarie sarà, probabilmente, superiore a 800.

L'articolo 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10) interviene sulle disposizioni dettate dalla l.r. n. 10/2018 per la gestione dei beni del demanio e del patrimonio regionale e specificatamente, introducendo all'articolo 15 (Uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibili) una disposizione afferente la concessione temporanea a titolo gratuito a favore dei soggetti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

L'art. 15 della l.r. dicembre 2018, n. 10 "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali." Prevede che i beni di proprietà pubblica, per natura o per destinazione, possono essere concessi a titolo gratuito ai soggetti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, ovvero gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze.

I beni di proprietà pubblica classificabili quindi quali luoghi di culto possono essere concessi a titolo gratuito ai citati soggetti di cui al DPR n.296/2005 in sostanziale analogia con quanto previsto dal medesimo comma per le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e di altri enti, anche di natura privata, costituiti o partecipati dalla Regione per la cura di interessi pubblici.

Occorre mettere in evidenza come i soggetti di cui al DPR n.296/2005 hanno sempre più caratterizzato la loro attività, anche a seguito delle recenti crisi energetiche, cercando di offrire una risposta concreta per fronteggiare i disagi economici e socio-relazionali rilevati, dovuti alla progressiva e continua diminuzione dei posti di lavoro, alla presenza di cittadini stranieri non pienamente integrati nel contesto sociale, alla diminuzione delle risorse economiche, al fine, quindi, di poter sostenere le famiglie in difficoltà economica, di migliorare le condizioni socio-economiche del territorio e dell'intera comunità nonché di promuovere l'integrazione sociale.

E' infatti incontrovertibile, anche alla luce delle recenti statistiche, come nel territorio regionale siano sempre di più numerosi gli "individui" e le "famiglie" che versano in una condizione umana caratterizzata da una privazione continua e cronica delle risorse, di capacità a poter fare delle scelte tese al raggiungimento di uno standard di vita adeguato con il pieno riconoscimento dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali costituzionalmente garantiti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In tale ottica i soggetti di cui al DPR n.296/2005 riescono a intercettare quella domanda di “cura di interessi pubblici” che le amministrazioni pubbliche non riescono a far emergere o a cui non riescono a dare una risposta.

Stante quindi quanto espresso, la norma in oggetto è finalizzata ad estendere la possibilità di concedere beni di proprietà pubblica in comodato d'uso gratuito agli Enti de quo anche per iniziative e progetti finalizzati allo svolgimento di attività con rilevanti finalità umanitarie o culturali a favore di soggetti che versano in condizioni di svantaggio, evidenziando l'interesse dell'Amministrazione regionale ad accogliere favorevolmente dette iniziative, in quanto le stesse si inquadrano nel più ampio ambito delle attività di valorizzazione, di gestione, di razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale, tese a contribuire al benessere sociale e culturale dei territori nei quali i complessi immobiliari sono inseriti. Tali attività ed iniziative soddisfano, infatti, un interesse pubblico rilevante assumendo carattere strumentale e sussidiario rispetto alle funzioni, alle finalità e agli obiettivi dell'Ente Regione.

La disposizione in esame assume, pertanto, carattere ordinamentale rispondendo ad obiettivi e finalità istituzionali della Regione, anche in attuazione del comma 3, dell'articolo 16 dello Statuto regionale (Legge statutaria 16/04/2005 n. 21).

L'articolo 13 (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10) interviene sulle disposizioni dettate dalla l.r. n. 10/2018 per la gestione dei beni del demanio e del patrimonio regionale, introducendo all'articolo 28 (norme transitorie) una disposizione afferente la concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale del Lago Trasimeno.

Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 10/2015, di riordino delle funzioni amministrative, dal 1/07/2019 le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno e, a decorrere dalla medesima data, sono state attribuite all'Unione dei Comuni le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni stesse.

La gestione amministrativa del demanio lacuale è pertanto di competenza dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che incassano direttamente i canoni di concessione delle aree demaniali afferenti il lago Trasimeno.

L'articolo 27 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 10 “Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali” prevedeva l'adozione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un Regolamento per l'attuazione delle disposizioni recate dalla medesima legge regionale, tra le quali quelle relative alle concessioni del demanio lacuale. Nelle more di detto regolamento, con Deliberazione n. 661 del 17/05/2019 la Giunta regionale, alla luce delle problematiche emerse nella gestione delle concessioni del demanio idrico lacuale, ha, tra l'altro, approvato le linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico - amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree facenti parte del demanio idrico lacuale e per la determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori, secondo quanto indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

L'Unione dei Comuni del Trasimeno ha, pertanto, incassato fino ad oggi i canoni di concessione delle aree demaniali afferenti il Lago Trasimeno come determinati sulla base della disciplina e delle tariffe stabilite con la citata D.G.R. n. 661/2019.

Nel 2024 la Regione ha approvato il Regolamento regionale n. 2 del 24/01/2024 per l'attuazione della l.r. 4 dicembre 2018, n. 10, pubblicato nel B.U.R del 31/01/2024, n. 6.

Tale Regolamento disciplina all'articolo 8 le concessioni dell'uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile, rinviando per il loro rilascio alle modalità previste dall'articolo 15 della l.r. n. 10/2018. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che la concessione in uso dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile a favore di soggetti privati e pubblici, possa essere rilasciata con fissazione di un canone, stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato.

L'applicazione di tale disposizione determinerebbe canoni di concessione, a carico delle imprese concessionarie presenti nelle aree del Lago Trasimeno, significativamente molto più elevati rispetto ai canoni pagati fino al 2023. Tale maggiore onere potrebbe disincentivare la presenza di tali imprese in quell'area ma soprattutto aggraverebbe ulteriormente le difficoltà economiche attraversate dalle attività presenti nell'area del Lago Trasimeno a causa della grave crisi idrica registrata dal lago già da

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alcuni anni, probabilmente la più grave della sua storia. I recenti dati registrati hanno evidenziato che il livello delle acque ha toccato il minimo storico sotto lo zero idrometrico.

La disposizione proposta all'articolo 13 del presente DDL nasce, pertanto, quale misura anticrisi, al fine di preservare la continuità delle attività in corso sul demanio lacuale evitando di mettere a rischio un sito fondamentale per l'intera Regione e salvaguardare le tante imprese e realtà economiche che operano nella zona garantendo la tutela dei posti di lavoro.

Nelle more della definizione delle misure da attuare, anche intervenendo con fondi PNRR, finalizzate a valutare i fabbisogni idrici e a delineare gli scenari legati alle soluzioni gestionali, al fine di ridurre i possibili impatti a livello economico-sociale viene, quindi, introdotta, per i contratti di concessione a qualunque titolo stipulati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno, la sospensione dell'applicazione di quanto disciplinato all'art. 8 del regolamento regionale del 24 gennaio 2024, n. 2 rubricato "Concessione dell'uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile" relativamente all'utilizzo dei beni del demanio lacuale del Lago Trasimeno.

In luogo della norma regolamentare sopra citata, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, di cui alle Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori della DGR n. 661 del 17 maggio 2019.

La disposizione in esame, promossa e condivisa dall'Unione dei Comuni, al fine di salvaguardare la presenza sul territorio delle imprese e delle specifiche attività lacuali, non determina nuovi o maggiori oneri né a carico del bilancio regionale né a carico dell'Unione dei Comuni che continuano a prevedere nel loro bilancio le medesime entrate riscosse fino al 2023.

▪ **L'articolo 14 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)** è strettamente collegato alla disposizione di cui all'articolo precedente.

La disposizione in esame al primo comma dispone, come per gli anni 2021, 2022 e 2023, la riduzione per l'anno 2024 del 30% del canone dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, come determinati sulla base della sopra citata D.G.R. n. 661/2019.

Attesa la crisi idrica e la conseguente siccità che rende difficoltoso l'utilizzo delle sponde lacuali, si ritiene opportuno ridurre del 30% l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

In particolare, si rileva che anche quest'anno la crisi idrica del Lago Trasimeno evidenzia una stagione primaverile-estiva complessa sia rispetto alla proliferazione delle alghe che di criticità dovute ai bassi fondali. Continua l'abbassamento del livello del Lago e si riscontrano sempre più situazioni di impraticabilità di aree portuali. La crisi idrica comporta la compromissione degli accessi alle darsene sia pubbliche che in concessione e ciò incide sull'utilizzo stesso dei posti barca interni alle medesime.

Al secondo comma, tenuto conto delle difficoltà economiche e delle richieste pervenute dagli operatori commerciali del settore, conformemente a quanto già effettuato negli anni 2021, 2022 e 2023, si dispone il differimento del termine di pagamento dei canoni al 31 agosto 2024.

Considerato che le funzioni trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, sono finanziate oltre che con fondi trasferiti dalla Regione, anche con i canoni demaniali in oggetto afferenti il Lago Trasimeno, incassati direttamente dall'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 27/12/2018, n. 12, si dispone al comma tre l'integrazione delle entrate dell'Unione con un importo corrispondente alla riduzione del canone nella percentuale indicata.

Verificato che le entrate stimate dei canoni in oggetto afferenti l'area del Lago Trasimeno ammontano ad € 282.234,05, la minore entrata per l'Unione dei Comuni viene quantificata in € 84.670,22.

Al comma tre, viene pertanto assicurata, nell'ambito della manovra complessiva di assestamento del bilancio, la copertura finanziaria della maggiore spesa per il 2024 derivante dalla disposizione - quantificata in euro € 84.670,22 negli stanziamenti dell'anno 2024 della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1, (capitolo 00809_S) del Bilancio di previsione 2024-2026.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al comma quattro viene data copertura alla minore entrata derivante dalla disposizione in oggetto per il bilancio regionale in relazione ai canoni afferenti il Lago di Piediluco incassati direttamente dalla Regione. I canoni versati dalle attività economiche che utilizzano le pertinenze del Lago di Piediluco ammontano per il 2024 ad euro 1.110,87. La minore entrata a carico del Bilancio regionale, pari al 30%, è pertanto quantificata in euro 333,30.

La copertura finanziaria della minore entrata del Titolo 3, Tipologia 100, (capitolo 00220_E) dello Stato di previsione 2024 - per euro 333,30 - viene assicurata dalla corrispondente riduzione della spesa iscritta alla Missione 50, Programma 01, Titolo 1, capitolo A6080_S (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio lungo termine) del Bilancio di previsione 2024-2026 che in sede di assestamento è stata adeguata, in riduzione, agli oneri dovuti nell'esercizio.

L'articolo 15 (Autorizzazione all'acquisto di Immobili) autorizza la Giunta regionale ad acquisire al patrimonio regionale indisponibile, gli immobili di proprietà di soggetti privati, persone fisiche, con sede in Terni, come descritti al comma 1, per un valore complessivo massimo di 3 milioni di euro, comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

L'acquisto degli immobili, finalizzato ad essere destinato a sede del Centro per l'Impiego di Terni in gestione dell'ARPAL Umbria, è compreso tra gli investimenti previsti nel Piano di attuazione del PNRR, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Missione 5, Componente 1, della Tipologia di investimento finalizzata a rafforzare, dal punto di vista infrastrutturale, formativo e tecnologico, le strutture pubbliche esistenti sul territorio e, specificatamente, all'Intervento "Potenziamento dei Centri per l'Impiego".

In particolare, ai fini di tale Intervento, i D.D. M.M. n. 74 del 28 giugno 2019 e n.59 del 22/05/2020 hanno stanziato risorse destinate al Potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'Impiego (CPI), con le seguenti specifiche linee programmatiche di intervento: "comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI", "formazione degli operatori", "rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro", adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI, "sistemi informativi", "spese generali per l'attuazione".

All'assegnazione iniziale, determinata dai citati Decreti ministeriali, il PNRR ha stanziato risorse aggiuntive, a valere sul Fondo RRF, per ulteriori 200 milioni di euro destinate alla realizzazione di interventi infrastrutturali e di nuove attività non previste dai precedenti Piani di attuazione regionali ("progetti nativi PNRR"). Tale ulteriore assegnazione, unitamente alla determinazione dell'importo della traslazione nel PNRR delle risorse inizialmente previste dai DD.MM. n. 74/19 e 59/20, è individuata nella tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ("Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"). L'art. 1, comma 3 del Decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro del MLPS n. 118 del 6 luglio 2023 ha stabilito il riparto della quota destinata ai progetti nativi PNRR ed ha assegnato alla Regione Umbria una quota pari ad € 2.247.191,01.

Al fine dell'utilizzo delle risorse PNRR, relative alla Missione 5, Componente 1, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1384 del 21.12.2023 recante: "Acquisto degli immobili per le sedi dei Centri per l'impiego di Perugia e Terni. Determinazioni", ha stabilito di valutare l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire gli immobili siti in Terni, indicati al comma 1 della disposizione in oggetto, da destinare in concessione ad uso gratuito all' ARPAL Umbria, quale sede del Centro per l'Impiego di Terni.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 115/2024 è stato approvato il Piano regionale di attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro, prevedendo, tra l'altro, di destinare agli interventi di adeguamento/ammodernamento strutturale degli spazi destinati a sedi dei CPI e degli Sportelli del Lavoro, attraverso operazioni di acquisizione ovvero interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, complessivi euro 6.000.000,00, finanziati con le risorse di cui al D.M. n. 74/2019 ancora non utilizzate per euro 4.394.382,02 e alle risorse del D.D. n. 118/2023 per euro 1.605.617,98 (PNRR - componente M5C1-I1.1 di cui sopra).

Il termine ultimo per il completamento delle attività e il sostenimento della relativa spesa prevista nel piano di potenziamento è fissato al 31.12.2025.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le procedure di acquisizione degli Immobili sono state avviate nel corso dell'esercizio 2024 e si stima che il loro completamento avverrà comunque entro il predetto termine.

Si evidenzia che l'immobile viene destinato in concessione ad uso gratuito all' ARPAL Umbria, ai sensi di quanto disposto all'art. 14, comma 7 della legge regionale n. 1 del 14.02.2018 di istituzione dell'ARPAL.

L'acquisto dei beni in argomento è eseguito in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 4 dicembre 2018, n. 10 in materia di "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali" e dal R.R. 24 gennaio 2024, n.2, che all'art. 8 e all'art 6, rispettivamente, stabiliscono che all'acquisto dei beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici si procede in esecuzione di atti normativi e che l'acquisto avviene mediante procedura aperta, tramite avviso pubblico, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al prezzo, l'ubicazione, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile, previa costituzione di una commissione giudicatrice.

Il prezzo di acquisizione è stato determinato prendendo a riferimento gli esiti della ricerca di mercato di immobili da acquistare da destinare a sede dei Centri per l'Impiego nei Comuni di Perugia e Terni, condotta da ATER, all'uopo incaricata dalla Regione, a seguito di avviso pubblico, sulla scorta delle valutazioni e analisi condotte dalla Commissione di gara e dai referenti della Convenzione, per un'offerta comprensiva dei lavori di revamping e razionalizzazione degli spazi, al prezzo a corpo di 1.750.000,00 oltre le imposte di registro, catastale e oneri accessori per spese notarili e di trascrizione.

Il prezzo definitivo è condizionato dalla progettazione delle lavorazioni per l'adeguamento funzionale degli immobili che ARPAL riterrà necessarie al fine di rendere perfettamente fruibili gli spazi secondo le proprie esigenze.

Sulla base di quanto espresso e, altresì, dell'andamento dei prezzi dei materiali e della manodopera, l'importo massimo di acquisto è stato, pertanto, stimato nella misura massima di 3.000.000,00.

La spesa relativa all'acquisizione dei suddetti immobili viene sostenuta a valere sui Fondi di cui al DD.MM. n. 74/19 e 59/20 e al DDG 118/2023 (PNRR M5C1), assegnati alla Regione Umbria per la realizzazione di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi CPI, iscritti nel Bilancio di previsione 2024- 2026, esercizio 2024, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 2, al capitolo 05038_S "PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". D.D. MLPS n. 118/2023 – D.M.n.74/2019 - (rif.cap. 01847_E) - Beni Immobili".

Il dettaglio dei beni, iscritti al Catasto Fabbricati del Comune di Terni, che saranno acquisiti è il seguente:

Oggetto	Foglio	particella	Sub.	Categoria	Rendita (euro)	Superficie catastale (mq)
ufficio	109	99	201	A/10	2.343,42	162
	109	163	62			
pertinenza	109	163	96	C/6	111,66	24
ufficio	109	99	196	A/10	4.686,85	308
pertinenza	109	99	100	C/6	82,53	17
ufficio	109	99	197	A/10	4.260,77	286
pertinenza	109	99	91	C/6	111,66	24

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

magazzino	109	99	128	C/2	275,58	128
	109	163	60			
Garage	109	99	159	C/6	111,66	24
Beni comuni non censibili	109	99	1-3-7- 8-9			

▪ **L'articolo 16 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001 , n. 13)** è finalizzato ad assicurare la continuità dell'agevolazione fiscale vigente in materia di IRAP disposta all'art.3, comma 1, della L.R.13/2001, in favore di quegli enti già iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS o nel preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di ONLUS sono stati iscritti nel RUNTS, istituito con D. Lgs.117/2017 (cd. Riforma del Terzo settore).

In particolare, l'agevolazione IRAP interessata da questo intervento è riconosciuta per effetto del comma 1 dell'articolo art. 3, della legge regionale 27/04/2001 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come sostituito dall' articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, si riferisce alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) nei confronti delle quali, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, le Regioni potevano deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Si evidenzia che gli articoli 10 e 21 del D. Lgs.460/1997 resteranno in vigore fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

La disposizione che s'introduce riveste pertanto carattere transitorio ed è finalizzata ad assicurare la corretta interpretazione delle modifiche normative via via succedutesi.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha infatti sostituito i previgenti registri regionali delle organizzazioni di volontariato.

Pertanto, a seguito dell'avvio del RUNTS, divenuto operativo dal 23 novembre 2021 (come previsto con Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021), è partito il procedimento di migrazione degli enti iscritti nei preesistenti registri regionali, disciplinato dall'art. 54 del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 31 del D.M. 106/2020.

Quindi, le Organizzazioni di volontariato, che erano ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997, con l'iscrizione al RUNTS hanno perso tale qualifica.

Per quanto concerne gli enti iscritti all'Anagrafe ONLUS che, a seguito di specifica istanza, sono stati iscritti al RUNTS ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020, anche questi ultimi hanno perso la qualifica di ONLUS.

Di conseguenza, si rende necessario un intervento normativo atto ad assicurare la continuità della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa a favore dei soggetti sopra indicati.

La precisazione "senza soluzione di continuità" specifica che l'agevolazione è riconosciuta senza interruzioni, indipendentemente dal momento in cui è intervenuto il passaggio dai registri sopra indicati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di assicurare, per le ragioni sopra esposte, la continuità della disciplina.

Attualmente per acquisire la qualifica di Organizzazione di Volontariato, essendo decaduto il registro regionale delle ODV, occorre l'iscrizione nella sezione A) - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con la norma in esame pertanto non vengono introdotte nuove agevolazioni o ampliata la platea dei beneficiari, ma vengono confermate le agevolazioni già previste dalla normativa regionale, adeguando la stessa alle modifiche intervenute nella disciplina degli enti del terzo settore, senza introdurre di nuove in base all'art. 82, comma 8 del d. lgs 117/2017.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La modifica introdotta, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

▪ **L'articolo 17 (Integrazione all'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9)** L'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 autorizza la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per interventi diretti di manutenzione ordinaria delle piste ciclabili nei tratti di proprietà regionale.

La spesa autorizzata, come illustrato nella relazione tecnica alla disposizione approvata, era stata determinata dalla stima dell'importo necessario per intervenire, annualmente, su 50 km di pista ciclabile. La modifica proposta con la presente disposizione è necessaria in quanto, in sede di attuazione è stato verificato che tale estensione kilomtrica comprende anche tratti di piste ciclabili ricadenti nel demanio statale per i quali, in ogni caso, spetta alla Regione assicurare la relativa manutenzione. Infatti, una manutenzione che non sia estesa a tutta la ciclovvia ma solo ad alcuni tratti di essa ne inficerebbe la funzionalità a deperimento della funzione trasportistica destinata alla ciclabilità e al cicloturismo.

Si ritiene opportuno, quindi, precisare nel testo normativo che gli interventi autorizzati e l'utilizzo delle risorse, individuate all'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9, sia riferito anche ai tratti di piste ciclabili ricadenti nel suolo del demanio statale rispondendo, in tal modo, ad un interesse pubblico generale.

Tale disposizione non introduce, pertanto, nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la quantificazione degli interventi e della corrispondente spesa rimane invariata.

▪ **L'articolo 18 (Entrata in vigore)** dispone l'entrata in vigore della legge con urgenza, considerato che l'immediata efficacia, sia delle variazioni di bilancio, sia dei nuovi interventi autorizzati con la legge è fondamentale ai fini della continuità della gestione finanziaria e del raggiungimento delle finalità delle disposizioni in essa contenute.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.”.

Art. 1

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 approvato con legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 23.741.497,99.

Art. 3

(Fondo di cassa inizio esercizio 2024)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 702.521.844,94.

Art. 4

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Modificazioni alla l.r. 18/2023)

1. All'articolo 6 della l.r. 18/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 l'importo di "99.292.061,22" è sostituito dal seguente: "23.741.497,99";
- b) al comma 2 gli importi di "23.084.858,27" e "16.250.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "39.840.983,26" e "18.250.000,00".

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. n. 18/2023.

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 3);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);

f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 7);

g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 8);

h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 9);

i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 10);

j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);

k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 12);

l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2024-2026 (Allegato 14);

n) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Allegato 15);

o) la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2024-2026 (Allegato 16);

p) l'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);

q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);

r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2024-2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 19).

Articolo 7

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di euro 320.141,73 nei confronti di PUNTOZERO S.C.A.R.L - con sede in Via G. Pontani n. 39, Perugia (PG), C.F. e Partita IVA 02915750547 - afferente i servizi di supporto tecnico-amministrativo resi nell'esercizio 2023 nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse disponibili alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024 (capitolo D2317_S).

3. Le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi del presente articolo.

Art.8

(Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici a fronte di esigenze di inclusione della popolazione scolastica e tutela del diritto allo studio, nonché tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di apprendimento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi di carattere straordinario per gli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di garantire la continuità dell'attività didattica per tutti gli aventi diritto.

2. Per le finalità della presente disposizione sono concessi agli Enti Locali, titolari degli edifici scolastici di cui al comma 1, contributi in conto capitale fino all'importo complessivo di euro 500.000,00 per la realizzazione, nell'esercizio finanziario 2025, dei seguenti interventi:

- a) adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
- b) abbattimento barriere architettoniche;
- c) altri interventi similari necessari per il ripristino della fruibilità degli edifici.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere finanziati fino al 100% della spesa valutata ammissibile e la Giunta regionale può disporre un limite massimo di contributo concedibile per ogni singolo intervento.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell'esercizio finanziario 2025 la spesa fino all'importo massimo di euro 500.000,00 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 03 "Edilizia scolastica", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2024-2026.

5. La Giunta regionale, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua con propria deliberazione i criteri e le modalità di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 9

(Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) per il contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026, di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

Art. 10

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 32 della legge regionale n.37/1998 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo la parola "1.500.000,00" sono inserite le seguenti: *"e, a decorrere dall'esercizio 2024, fino all'importo di € 1.865.000,00".*

2. Al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 11

(Interventi a favore delle imprese agricole singole o associate per favorire il credito di esercizio)

1. Per l'anno 2024, al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge il settore agricolo e agroalimentare, determinando problemi di liquidità per le imprese del settore primario e della trasformazione dei prodotti agricoli, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio mediante la concessione di contributi in conto interessi - fino ad un importo complessivo di spesa pari a euro 1.170.000,00 - sui prestiti a breve/medio termine contratti dalle imprese agricole umbre per le necessità legate al capitale di esercizio aziendale.

2. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente articolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con sede legale in Umbria, iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), in regola con i relativi contributi e che presentano un fascicolo aziendale attivo nel SIAN.

3. La Regione concorre, fino all'importo massimo complessivo di euro 1.170.000,00, nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al comma 1, da stipulare o stipulati dal 1.01.2024 al 31.12.2024, dagli imprenditori di cui al comma 2 con le Banche, aventi la seguente scadenza:

- a) pari o inferiore a 18 mesi, compreso il periodo di preammortamento, per i prestiti di conduzione. In questo caso, il contributo della Regione è riconosciuto nella misura massima del settanta per cento dell'ammontare complessivo degli interessi calcolati fino alla scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito.
- b) superiore a 18 mesi e non oltre 60 mesi, compreso il periodo di preammortamento, per altre necessità

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aziendali. In questo caso, il contributo della Regione è riconosciuto nella misura massima del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli interessi calcolati fino alla scadenza del prestito, sulla base di un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di concessione del prestito.

4. Il tasso di interesse di riferimento di cui al comma precedente è quello relativo ai tassi di interesse per il credito agevolato pubblicati periodicamente dall'ABI – Ufficio Crediti sul sito abi.it/mercati/crediti/tassi-di-interesse/.

5. L'ammontare del prestito agevolato non potrà essere inferiore a 15.000,00 euro e superiore a euro 40.000,00 per ciascun beneficiario, in base alla dimensione economica dell'impresa.

6. Il concorso sugli interessi da parte della Regione è concesso sotto forma di aiuto *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dal Reg.UE n. 1408/2013 e s.m.i e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 1.170.000,00 da stanziare nel fondo regionale di nuova istituzione denominato "Fondo unico regionale per l'agricoltura" alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026".

9. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma precedente è assicurata dalle somme riversate nell'esercizio 2024 dalla Società Gepafin S.p.A. a fronte delle economie di spesa di euro 1.170.000,00 relative alle risorse finanziarie già trasferite dalla Regione alla medesima società per la gestione del fondo di garanzia regionale del Programma di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria 2007-2013, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Bilancio 2024-2026.

Art. 12

(Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 "Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionale" è sostituito dal seguente:

"La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), relativamente ai luoghi di culto e loro pertinenze nonché per lo svolgimento di attività con rilevanti finalità umanitarie o culturali previa presentazione di un progetto finalizzato ad illustrare le finalità di interesse pubblico connesse all'uso del bene nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale."

Art. 13

(Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale del 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale) è aggiunto il seguente:

“3-bis. Stante la annosa crisi idrica e al fine di consentire una maggiore uniformità e parità di condizioni per l'utilizzo di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 3 comma 2 bis, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali-Conseguenti modificazioni normative), è sospesa fino al 31 dicembre 2024, quale misura anticrisi, l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento regionale del 24 gennaio 2024, n. 2 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) ai contratti di concessione a qualunque titolo stipulati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno. Fino al predetto termine si applicano le linee di indirizzo previgenti in materia di cui alla deliberazione Giunta regionale del 17 maggio 2019, n.661 (“R.D. 726/1885 – legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e smi Demanio Idrico Lacuale -Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori).”.

Art. 14

(Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)

1. Per l'annualità 2024 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2024.

3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 84.670,22 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.

4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2024 di euro 333,30 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2024 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 15

(Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, di proprietà di soggetti privati, che vengono iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: immobili ubicati in Via Annio Floriano nn. 8, 10, 12, 16, Via Domenico Mascio n. 5 e Via Marco Claudio n. 5 a Terni, superficie catastale complessiva di 756,00 mq oltre alle relative pertinenze

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della superficie catastale complessiva di mq 217,00 e beni comuni non censibili alle predette unità immobiliari, al prezzo complessivo non superiore ad euro 3.000.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) gli immobili di cui al comma 1 sono destinati ad uso gratuito all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) quali sede del Centro per l'Impiego di Terni.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnate alla Regione Umbria per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego", per le annualità 2020-2025.

4. L'onere complessivo di euro 3.000.000,00 è imputato agli stanziamenti dell'esercizio 2024, relativi ai fondi di cui al comma 3, della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 16

(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 27 aprile 2001 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"1 bis. Fino alla data di abrogazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all'attività istituzionale esercitata, ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall'Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato."

Art. 17

(Integrazione all'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9)

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Finanziamento interventi di manutenzione ordinaria piste ciclabili) dopo le parole *"di proprietà regionale"* sono aggiunte le seguenti: *"e del demanio statale"*.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 05/07/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 05/07/2024

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge